

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 04/01/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2004, n. 1683

Delibera G.R. n. 740 del 19/04/1993 di revoca del contributo concesso all'Associazione

Delibera G.R. n. 740 del 19/04/1993 di revoca del contributo concesso all'Associazione Provinciale Produttori di Latte Terra di Bari - Proposta transattiva.

Assente l'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttonia espletata dall'Ufficio 3° Assistenza tecnica Associazionismo e Cooperazione Agricola, confierrgata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue l'Ass. Lospinuso:

La I.r. n. 7/82 reca le norme regionali sulle associazioni dei produttori agricoli e sulle relative unioni in attuazione nella Regione Puglia del Regolamento CEE n. 1360/78 e prevede la concessione di contributi sulle spese di costituzione e funzionamento amministrativo degli organismi associativi riconosciuti giuridicamente.

L'Associazione Provinciale Produttori Latte Terra di Bari, giuridicamente riconosciuta con D.P.G.R. n. 567 del 12/11/1984, con istanza del 12/12/1984 chiese l'ammissione ai contributi previsti dalla normativa citata.

La Giunta Regionale, con Delibera n. 6766 del 22/07/1985, concesse il contributo richiesto nella misura di lire 549.000.000 pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento di lire 685.000.000, ai fini della realizzazione del programma definito con l'istanza di ammissione al contributo.

Ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. n. 7/82, "le Associazioni riconosciute hanno l'obbligo di trasmettere annualmente all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia gli atti amministrativi relativi alle attività svolte, con allegato il conto consuntivo delle spese effettuate impiegando gli aiuti e contributi concessi ai sensi della suddetta legge.

L'Associazione, nonostante le reiterate sollecitazioni, rese disponibili gli atti richiesti solo verso la fine dell'anno 1992, cosicché con verbale di constatazione del 13/01/1993, fu accertato che, diversamente dalle indicazioni contenute nel bilancio preventivo allegato alla richiesta di contributo, la spesaeffettiva ammissibile alle provvidenze fu definita in lire 76.541.378 e quindi un contributo spettante all'Associazione pari a lire 61.233.000.

Tali risultane furono integralmente recepite ed approvate dalla G.R. che, con provvedimento n. 740 del 19/04/1993, determinò la misura del contributo effettivamente dovuto in lire 61.233.000, disponendo, con successivo provvedimento, il recupero della somma di lire 349.767.000 versata all'Associazione in più dei dovuto, oltre gli interessi legali.

La su indicata deliberazione n. 740/93 fu regolarmente notificata all'Associazione con nata raccomandata n. 28/17321 del 27/10/1993 e da questa non impugnata.

In data 5/10/1995 la Regione Puglia notificava all'Associazione ingiunzione di pagamento per la somma di lire 349.767.000 versata in più del dovuto e subito dopo, in data 31/10/1995, l'Associazione diffidava la Regione Puglia a riesaminare la D.G.R. n. 740/93.

Decorso il termine assegnato all'istanza di riesame, con ricorso notificato il 19 dicembre 1995 e iscritto al n. 21/1996 r.r., l'Associazione ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto sull'istanza di riesame per violazione dell'art 2 della Legge 241/90.

Con nota dei Dirigente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura n. 28/22031 di prot, del 22 dicembre 1995,in riscontro all'istanza di riesarne, e significando di non poter aderire alla medesima, sono stati riepilogati gli sviluppi della vicenda amministrativa ed evidenziate le ragioni poste a base della deliberazione di GR, n. 740/93.

Avverso la nota Assessoffle, l'Associazione ha prodotto ricorso notificato il 15 gennaio 1996 e iscritto al n. 285/1996 r.r..

Con atto di citazione del 10/05/1996 l'Associazione Provinciale Produttori Latte - Terra i Bari citava in giudizio la Regione Puglia allo scopo di sentirla condannare al pagamento della c"mplessiva somma di lire 193.200.000 a titolo di contributi per costituzione e funzionamento amministrativo della predetta Associazione, così come previsto dalla l.r. n.7/82, attuativa della legge statale 674/78 che a sua volta recepiva il Reg. CEE 1360/78,

Con sentenza n. 423 del 03/02/1998, depositata e resa pubblica in data 09/02/1998, il Tribunale di Bari 2ª Sez. Civ., accogliendo la domanda proposta dall'Associazione Prov.le Produttori Latte Terra di Bari con atto di citazione regolarmente notificato in data 20/05/1996, condannava la Regione Puglia al pagamento in favore dell'Associazione Pov.le Produttori Latte Terra di Bari la sommacomplessiva di lire 193.200.000, oltre interessi legali dal giorno della domanda, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive lire 7.680.000 oltre IVA e c.p.a. e rimborso forfetario delle spese generali in favore dell'Associazione,

Con sentenza n. 1200/2001 del 7/03/2001 pubblicata il 19/04/2001, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha rigettato il ricorso n. 21/1996 dell'Associazione Prov.le Produttori Latte Terra di Bari accogliendo le tesi difensive della Regione Puglia. Con la stessa sentenza il TAR ha pure dichiarato inammissibile il secondo ricorso n. 285/1996, entrambi citati in precedenza.

Conseguente alla richiesta di pagamento formulata dalla Regione Puglia nei confronti dell'Associazione Prov.le Produttori Latte Terra di Bari per lire 349.767.000, a seguito di rideterminazione del contributo spettante all'Associazione ai sensi della Delibera n. 6766/85, pende dinanzi al Tribunale Civile di Bari giudizio n. 5568/95.

Detta richiesta di pagamento è contestata dall'Associazione; il giudizio infatti innanzi richiamato è attualmente sospeso stante la pendenza di altro giudizio dinanzi al Consiglio di Stato avente il medesimo oggetto ed i medesimi contraddittori.

Tutto ciò premesso:

Vista la nota del 29/09/2002 dell'Avv. Vincenzo Guerra con la quale in nome e per conto dell'Associazione Prov.le Produttori Latte Terra di Bari chiede di definire in via transattiva tutte le

controversie definite e pendenti ed è disposta a rinunciare al proprio credito di cui alla sentenza n. 423/98 del Tribunale di Bari per un importo complessivo di oltre 260.000.000 comprensivo di interessi.

In particolare alla Regione Puglia è stato proposto, la restituzione da parte dell'Associazione della somma di Euro 51.650,00 dilazionati in quattro ratei con scadenza annuale dell'importo di Euro 12.911,00 ciascuno, oltre interessi. In caso di accettazione della proposta verranno abbandonati i due giudizi pendenti con contestuale rinuncia definitiva da parte dell'associazione a porre in esecuzione la sentenza n. 423/98. Le spese dei due giudizi pendenti nonché le spese da imputare all'eventuale redazione dell'atto di transazione verranno integralmente compensate.

Il Settore Legale e Contenzioso della Giunta Regionale, opportunamente interessato dall'Assessorato all'Agricoltura per esaminare la proposta transattiva, ha fatto rilevare con la nota prot n. 11/L/36212 del 13/11/2002 che "a fronte di una liquidazione (certa) da parte dell'Ente della somma di cui alla sentenza del Tribunale di Bari n. 423/98" potrebbe non corrispondere la possibilità di recupero delle somme vantate dall'Ente" sia "per l'alea del giudizio" e sia "per la possibilità che ad un eventuale esito favorevole, l'Associazione in parola potrebbe al momento del recupero non essere più in grado di assolvere alle proprie obbligazioni".

Visti i risultati della riunione tenutasi in data 17/03/2003 presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura, dalla quale sostanzialmente è emersa la disponibilità di valutare positivamente la proposta di transazione, restando da verificare se, ai sensi della L.r. n. 28/01, le rate annuali dovessero essere 4 oppure 2;

Vista la nota del 13/10/2003, assunta al protocollo dell'Assessorato all'Agricoltura in data 14/10/2003 al n. 15334, con la quale l'Avv. Iacobellis ritiene di poter procedere alla redazione dell'atto di transazione.

Vista la nota del 1° aprile 2004, assunta al protocollo dell'Assessorato all'Agricoltura in data 02/04/2004 al n. 4332, con la quale l'Avv. Perchinunno, nel richiamare la nota del 13/10/2003 dell'Avv. lacobellis, contenente le ragioni di merito poste a base della opportuna definizione le transattiva, ribadisce di definire la vicenda in via transattiva, per poter soddisfare quanto prima, le ragioni creditorie della Regione Puglia.

Vista la nota prot. n. 28/02337 dell'08/04/2004 dell'Assessorato, all'Agricoltura con la quale viene trasmessa al Settore Legale e Contenzioso della Giunta Regionale tutta la documentazione inerente la definizione della proposta transattiva;

Vista la nota prot. n. 11/L 15348 del 13/05/2004 del Settore Legale e Contenzioso della Presidenza della Giunta Regionale con la quale si evidenzia che la "responsabilità del procedimento preordinato alla conclusione transattiva della controversia non può appartenere al Settore legale, tenuto conto che il diritto controverso è nella disponibilità del competente settore di spesa e non del settore legale, ma è di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura la predisposizione dello schema di provvedimento di transazione da sottoporre all'approvazione dell'Organo Esecutivo;

Vista la nota prot. n. 28/03694 del 26/05/2004 dell'Assessorato all'Agricoltura con la quale viene fornita all'Avv. Vincenzo Guerra, legate dell'Associazione Pov.le Latte Terra di Bari, la formale accettazione della proposta transattiva formulata, evidenziando i limiti contenuti nell'ari 72 della L.r. n. 28/01 che prevede un recupero dilazionato sino ad un massimo di ventiquattro mensilità (2 anni);

Vista la nota del 21 giugno 2004, assunta al protocollo dell'Assessorato all'Agricoltura in data 06 luglio

2004 al n. 28/8875, con la quale l'Avv. Vincenzo Guerra acconsente alla rateizzazione dell'intero debito non oltre il termine biennale, dilazionando la somma in quattro ratei semestrali.

Si reputa opportuno, quindi, proporre alla Giunta Regionale l'approvazione della proposta di transazione formulata dall'Associazione Prov.le Produttori Latte Terra di Bari per l'importo di Euro 51.650,00, dilazionati in quattro ratei con scadenza semestrale dell'importo di Euro 12.912,50 ciascuno, oltre interessi.

Con separato provvedimento, a cura del Settore Legale della Presidenza della Giunta Regionale, verranno stabiliti i termini entro cui i legali dell'Ente potranno abbandonare i giudizi in parola.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la proposta transattiva formulata dall'Associazione Prov.le Produttori Latte Terra di Bari;
- di dare incarica al Dirigente dell'Ufficio 3° del Settore Agricoltura a provvedere alla notifica di copia del presente provvedimento, una volta esecutivo: a) Al Settore Legale della Giunta Regionale; b) al Settore Ragioneria Regionale; c) all'Associazione Provinciale Produttori Latte Terra di Bari; d) all'Avv. Vincenzo Guerra legale dell'Associazione Provinciale Produttori Latte Terra di Bari; e) Agli Avvocati Berardo, lacobellis ed Enrico Perchinunno, difensori della Regione Puglia, perché ciascuno provveda a determinare azioni di propria competenza.
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto all'Uffi c.io del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi della l.r. n. 13/94 art. 6 lett. g);
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario	della Giunta	Il Presidente della Giunta
Dr. Romano	Donno Dott.	Raffaele Fitto